



CORTE DI APPELLO DI LECCE

Corte di Assise di Appello

e

Sezione Unica Penale

N.L. 15/2020 Prot.

Ai Sigg. Consiglieri

Al Sig. Dirigente la Cancelleria Penale

Dr. A. Orlando

e p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello

Dr. L. Vetrone

Al Sig. Procuratore Generale

Dr. A. Maruccia

SEDE

→ **Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
LECCE**

→ **Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
BRINDISI**

→ **Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
TARANTO**

Oggetto: DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020 n. 149. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19. **Provvedimento organizzativo.**

Con il D.L. in oggetto indicato, pubblicato su G.U. n.279 del 9-11-2020 e in vigore dal medesimo giorno, il Governo ha emanato una serie di nuove misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate, da ultimo, con i DD.PP.CC.MM. del 24/10 e del 3/11/2020.

Già con il D.L. 28/10/2020 nr. 137 sono state introdotte varie disposizioni disciplinanti l'esercizio dell'attività giurisdizionale (art. 23) e la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze (art. 24) nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 23).

Con l'ultimo D.L. in oggetto indicato, poi, sono state dettate ulteriori disposizioni di carattere processuale e sostanziale specificamente riguardanti i giudizi penali di appello (artt. 23 e 24).

L'immediata incidenza di esse sulle udienze già fissate e da fissare richiede l'ulteriore adozione di idonee misure organizzative che assicurino continuità operativa alla Sezione in linea con le norme di legge appena introdotte e consentano a ciascuno, magistrati e amministrativi, di conoscere i propri compiti e rimodulare la propria attività in questo periodo transitorio che si spera abbia termine quanto prima e senza conseguenze sul piano della salute di ognuno.

Ai fini di una diretta e immediata consultazione ritengo opportuno riportare il testo integrale degli artt. 23 e 24 del decreto legge in oggetto in oggetto indicato.

Art. 23

Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto

scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 24

Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo

sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

Va premesso che la disciplina che si va ad esaminare spiega i suoi effetti **dal 9/11/2020 al 31/1/2021.**

Le innovazioni più rilevanti riguardano le modalità di celebrazione dei giudizi di appello avverso le sentenze di primo grado.

La modalità ordinaria sarà l'udienza in assenza delle parti, salvo che:

- si debba procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
- il PG o una delle parti private chiedano la discussione orale;
- l'imputato -libero, detenuto o sottoposto a misura cautelare o di sicurezza- manifesti la volontà di comparire.

Se non ricorre alcuna delle predette ipotesi, il collegio procede alla deliberazione con le modalità di cui all'art. 23, co. 9°, D.L. nr. 137/2020 che così recita:

“...9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto...”.

La deliberazione della sentenza, dunque, avverrà in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti.

Si ritiene che il rinvio al predetto co. 9° debba intendersi non solo alle modalità, ma anche alla facoltà (“*possono essere assunte*”) di procedervi mediante collegamenti da remoto.

Del resto, se si considera che -per quanto di seguito si dirà- tanto i difensori ed il PG quanto l'imputato potranno chiedere che l'udienza si svolga con la discussione orale, è inevitabile che solo alcuni dei processi chiamati ad una determinata udienza verranno celebrati in assenza delle parti, nel mentre gli altri verranno definiti secondo le modalità ordinarie.

Sarebbe, allora, del tutto incongruo che un collegio, dopo aver celebrato e definito in presenza un certo numero di processi, debba poi (e non possa) tenere la camera di consiglio da remoto per quelli per i quali non v'è stata richiesta di discussione orale o di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato.

Sarà in ogni caso necessario procedere alla verbalizzazione, non essendo state modificate le norme di cui all'art. 480 e segg. c.p.p.

Se il presidente del collegio dovesse disporre che alla deliberazione si proceda da remoto, anche il cancelliere si collegherà sulla piattaforma Teams dando atto a verbale, per ogni singolo processo, della nominativa composizione collegiale, del luogo da cui ciascun magistrato è collegato, dell'assenza di richieste di partecipazione all'udienza e di discussione orale pervenute, dell'ora di inizio della deliberazione e di quant'altro il presidente dovesse ritenere necessario.

Prima dell'inizio della deliberazione il cancelliere sospenderà il collegamento per poi riattivarlo, su autorizzazione del presidente, all'esito della camera di consiglio del cui termine e delle cui modalità di definizione (ad esempio, con dispositivo di

sentenza, con ordinanza di inammissibilità etc.) darà atto a verbale, sottoscrivendolo.

Il dispositivo sarà custodito dal presidente o dal componente del collegio da lui delegato e consegnato al cancelliere il prima possibile per l'inserimento nel fascicolo e la comunicazione alle parti tutte.

Darà, altresì, atto che il verbale non può essere sottoscritto subito dopo dal presidente del collegio perché collegato da remoto e che sarà a questi presentato alla prima occasione utile per l'apposizione del visto ex art. 483 c.p.p.

Va da sé che, se l'udienza si svolge in presenza dei giudici e del cancelliere, quest'ultimo redigerà il verbale secondo le consuete modalità e provvederà comunque a comunicare il dispositivo della decisione alle parti tutte.

Come detto, è ben possibile che l'udienza si svolga invece in presenza delle parti.

Oltre all'ipotesi in cui si debba procedere all'istruttoria dibattimentale, ciò può avvenire su richiesta di discussione del PG o del difensore ovvero se l'imputato chieda di partecipare all'udienza.

Ciò richiede, però, il rispetto di precise modalità e scansioni temporali.

Intanto dette richieste non potranno essere formulate per alcuno dei processi che saranno chiamati alle udienze fissate fino al 24/11 p.v.

Fino a tale data, cioè, le innovazioni processuali di cui si discute non troveranno applicazione.

Per i processi che verranno chiamati alle udienze fissate tra il 25/11 ed il 9/12/2020, invece, la richiesta di discussione orale (da parte del PG o dei difensori) ovvero di partecipazione all'udienza (da parte dell'imputato) dovrà essere formulata entro il 14/11 p.v.

Per i processi che saranno chiamati alle udienze fissate tra il 10/12/2020 ed il 31/1/2021 il termine sarà di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

La richiesta di discussione orale (da parte del PG o dei difensori) ovvero di partecipazione all'udienza (da parte dell'imputato, a mezzo del difensore) deve in ogni caso essere formulata per iscritto e trasmessa alla cancelleria per via telematica agli indirizzi pec individuati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 9/11/2020. Per la Corte di appello di Lecce gli indirizzi sono i seguenti:

- depositoattipenali.ca.lecce@giustiziacert.it
- depositoattipenali2.ca.lecce@giustiziacert.it
- depositoattipenali3.ca.lecce@giustiziacert.it

Quando saranno stati resi disponibili e individuati con provvedimento del predetto Direttore Generale, la trasmissione potrà avvenire anche a mezzo di altri sistemi.

Infine, nel caso non si debba procedere in presenza (perché non si deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale, le parti non hanno chiesto la discussione orale e l'imputato non ha manifestato la volontà di partecipare), e sempre per le udienze successive al 24/11, il PG formulerà le sue conclusioni scritte che trasmetterà alla Corte entro il decimo giorno antecedente l'udienza per via telematica con le modalità sopra indicate, preferibilmente all'indirizzo depositoattipenali.ca.lecce@giustiziacert.it

Ricevuto l'atto, la cancelleria provvederà a inviarlo immediatamente ai difensori delle altre parti ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata.

Questi, a loro volta, potranno presentare le loro conclusioni trasmettendole per via telematica alla cancelleria della Corte entro il quinto giorno antecedente l'udienza con le modalità sopra indicate, preferibilmente all'indirizzo depositoattipenali3.ca.lecce@giustiziacert.it

Non è previsto che delle conclusioni rassegnate dai difensori debba essere data comunicazione al PG.

Ciò posto, si impartiscono le seguenti direttive:

- a) il direttore di cancelleria dr. A. Orlando provvederà -ove non ancora operativi- ad attivare gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati a questa Corte ed a richiedere l'abilitazione all'accesso per sé e per un congruo numero di cancelliere e assistenti giudiziari nel più breve tempo possibile, nonché a individuare il personale che sarà addetto alla ricezione telematica delle conclusioni e/o delle richieste di PG e difensori e delle quali darà immediata comunicazione ai difensori (quanto alle conclusioni del PG) od al presidente del collegio (quanto alla richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza);
- b) nell'eventuale collegamento da remoto, il cancelliere di udienza utilizzerà il pc portatile in dotazione a questa Sezione a tanto specificamente destinato e provvederà alla verbalizzazione ed a quant'altro rientrante nei suoi compiti con le modalità sopra indicate;
- c) i decreti di citazione a giudizio non ancora emessi (e fino al 31/1/2021) non conterranno alcuna disposizione od avvertenza con riferimento alla comparizione e/o traduzione degli imputati. Recheranno soltanto la seguente dicitura: *"La Corte di appello procederà in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, salvo che una delle parti private o il P.G. faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato formuli -a mezzo del difensore- la richiesta di partecipare all'udienza con le modalità e nei termini di cui all'art. 23, co. 4°, D.L. nr. 149/2020"*. Ogni ulteriore provvedimento circa la

traduzione o autorizzazione a comparire dell'imputato detenuto, sottoposto a misura cautelare o di sicurezza, verrà adottato successivamente, a seguito dell'avverarsi delle condizioni per la trattazione in udienza del processo alla presenza delle parti;

d) la partecipazione all'udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere a qualunque titolo, se deve essere disposta, avverrà, ove possibile, con collegamento a distanza mediante videoconferenza. Anche in considerazione di quanto segnalato dalla Direzione della Casa Circondariale di Lecce in data 9/11/2020 ed al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, si raccomanda ai presidenti dei collegi di ricorrere alla traduzione dei detenuti solo nel caso in cui non possa operarsi diversamente;

e) la formazione dei ruoli di udienza, con l'indicazione dei processi da trattare e di quelli da rinviare, dovrà essere congruamente anticipata rispetto ai tempi attuali, in modo da consentire al PG ed ai difensori di optare per l'eventuale richiesta di discussione orale o per la trattazione scritta in tempo utile rispetto ai termini loro assegnati a pena di decadenza. A tal fine i presidenti dei collegi provvederanno entro la data odierna a selezionare i processi da trattare nelle udienze fissate fino al 9/12/2020 compreso e, per le successive, con congruo anticipo;


f) le comunicazioni al PG, da parte della cancelleria, avverranno per via telematica all'indirizzo pec depositoattipenali.pg.lecce@giustiziacert.it

Il presente provvedimento organizzativo è stato preceduto da una riunione ex art. 47 quater O.G. con collegamento da remoto tenutasi in data 10/11/2020.

Lecce, 12/11/2020

Il Presidente

(Dr. Vincenzo Scardia)



Delegazione 12/11/2020
AUC ore 12.30

SI G. VINCENZO SCARDIA
P. 10/11/2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Annunzio Scardia)